



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0009007/I Data: 06/05/2016 12:19
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della III, I, IV e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Riordino Consorzi ASI” Reg. Gen. 288

Ad iniziativa dei Consiglieri Maurizio Petracca, Maria Ricchiuti, Alfonso Longobardi, Aniello Fiore e Gennaro Oliviero

Depositata in data 03 maggio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I, IV e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 06 MAG. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO

“RIORDINO CONSORZI ASI”.

Ad iniziativa del Consigliere Petracca.

[Handwritten signatures and names in blue ink]

<i>[Signature]</i>	MARIA RICCIUTI
<i>[Signature]</i>	ALESSANDRO LONGOBARDI
<i>[Signature]</i>	MARIELLO FLORES
<i>[Signature]</i>	GIUSEPPE OTTAVIO

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 288



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Quantunque siano trascorsi poco più di due anni dall'emanazione della legge regionale n. 19/2013 si rende necessario promuovere un processo di riordino relativo al sistema delle Asi in Campania attraverso un nuovo provvedimento legislativo.

Abbiamo, infatti, assistito in questo pur breve lasso di tempo al persistere della crisi economica che, insieme alla mancanza di un sicuro regime di aiuto alla nascita di nuove imprese nel manifatturiero, ha compromesso ulteriormente la vitalità dei Consorzi Industriali; si aggiunga, inoltre, che per le ragioni innanzi esposte si è registrato un evidente impoverimento dal punto di vista patrimoniale dei consorzi industriali in quanto il valore degli immobili da essi posseduti è del tutto crollato per carenza di domanda.

In questo scenario, tuttavia, appare sicuramente da confermare il ruolo e la funzione che detti enti svolgono sui territori di competenza. Va perciò valorizzato il ruolo di impulso che le Asi possono svolgere sul territorio proprio attraverso uno specifico provvedimento legislativo.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Elementi di novità

La Pdl innanzitutto si propone di rivedere alcuni articoli della precedente legge regionale, la 19/2013, che si sono rilevati inadeguati e/o insufficienti.

Il testo intende valorizzare la connessione tra Regione quale promotrice delle politiche industriali e i Consorzi visti come enti strumentali impegnati sul piano operativo (articolo 4, commi da 1 a 3). Sul punto giova ricordare che le Asi furono istituite nell'ambito dell'“intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia” per le quali il legislatore si preoccupò anche di come conseguire una loro autosostenibilità.

Con la cessazione dell'intervento straordinario, la competenza è passata alle Regioni che, come già detto in premessa, hanno trattato la materia piuttosto sul piano della vigilanza e del controllo ma mai sul piano del coinvolgimento ovvero del recupero del ruolo strumentale rispetto ad una politica industriale.

Il portato dell'art. 4 muove nella direzione di recuperare questa funzione ai Consorzi e porli come strumenti attivi, in coordinamento con altre agenzie, di una (auspicata) politica regionale. La connessione può, anche in prospettiva, portarsi su tutte una serie di problematiche che vanno dagli impianti alle infrastrutture.

Ne viene di conseguenza che se ai Consorzi viene riconosciuto un ruolo ed una funzione di rilievo regionale è del tutto logico che sia la stessa Regione ad assicurare ad essi un sistema che ne garantisca l'autosostenibilità.

Per favorire questo aspetto di connessione, il presente provvedimento prevede novità sia sui soggetti consorziati (art. 1, comma 2, ricondotti tutti esclusivamente nell'ambito pubblico); rilevanti sono le modifiche introdotte sul sistema di governance (artt. 7 e seguenti) culminanti con lo snellimento degli Organi e con la previsione di un amministratore delegato; ulteriori novità sono previste anche sul sistema della vigilanza (art. 12) attribuendo maggiori poteri alla Regione.

Altra importante novità è l'introduzione di un Fondo di rotazione (Art. 20) che si pone gli obiettivi di recuperare e valorizzare l'importante patrimonio di stabilimenti dismessi per essere convertiti a nuove attività produttive.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

RELAZIONE FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016-2017 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, mediante uno stanziamento di euro 5.000.000,00 a valere sulla missione 14 “sviluppo economico e competitività – programma 01 “industria, PMI e artigianato”.

2. Laddove, per dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 in materia di piani di risanamento, si rendano necessarie ulteriori risorse, si provvederà con stanziamenti specifici.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale presenti in regione Campania, di seguito denominati Consorzi.
2. I Consorzi sono costituiti esclusivamente da enti pubblici, locali e territoriali.
3. Gli enti consorziati possono recedere dai Consorzi secondo le previsioni statutarie. In ogni caso, l'ente che intende recedere è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l'intero esercizio finanziario in corso.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 2

Natura giuridica e norme applicabili

1. I Consorzi sono enti pubblici economici. In quanto tali, i Consorzi sono dotati, nei limiti di cui al presente articolo, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, l'attività dei Consorzi è regolamentata:
 - a) per le funzioni e per i servizi soggetti a specifiche norme di diritto pubblico, dalle pertinenti disposizioni di fonte comunitaria, statale e regionale, ivi comprese quelle sul diritto di accesso;
 - b) per quanto non disciplinato dalle norme di cui alla lettera a), dal codice civile e dalle altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto applicabili in relazione alla loro natura giuridica.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'attività dei Consorzi è, altresì, disciplinata dallo statuto e dai regolamenti di cui, rispettivamente, agli articolo 5 e 6.
4. I Consorzi, quantunque operino mediante atti di diritto privato, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, agiscono nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 3 Compiti

1. Fermo restando quanto stabilito nei successivi articoli, i Consorzi, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale e, ove occorra sulla base delle disposizioni che saranno emanate, provvedono:

- a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, all'attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all'allestimento di eventuali ulteriori aree industriali;
- b) alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di servizi;
- c) alla redazione dei piani urbanistici ed alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni negli stessi contenute;
- d) all'assegnazione ed alla vendita a soggetti che esercitino attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi dei lotti ricadenti nelle aree industriali, nonché all'assegnazione ed alla vendita, ovvero alla locazione, anche finanziaria, ai medesimi soggetti di fabbricati e rustici, privi di vincoli di destinazione, di cui i Consorzi siano proprietari;
- e) all'esercizio della facoltà, prevista dall'articolo 53, comma 7, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di espropriare beni immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura dell'area industriale, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuove attività produttive e delle connesse pertinenze;
- f) alla individuazione, progettazione ed attuazione di una rete di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), di concerto con la Regione e con i Comuni, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 112 del 1998. A tal fine, la Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate.

2. I Consorzi provvedono altresì ad attuare, per quanto di competenza, i programmi di cui all'articolo 25, ed assumono ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree industriali.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) ed e), i Consorzi svolgono anche le funzioni di autorità espropriante.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 4 Funzioni dei Consorzi

1. I Consorzi sono enti funzionali all'attuazione delle politiche per le attività produttive che la Regione Campania intende sostenere.
2. In particolare, in coordinamento con le Agenzie di sviluppo regionali e nazionali, i Consorzi curano:
 - a) la realizzazione di pacchetti localizzativi, ovvero individuano e promuovono aree dotate di un elevatissimo livello infrastrutturale, materiale ed immateriale, idoneo per gli insediamenti di nuove attività produttive;
 - b) la realizzazione e la gestione di incubatori attrezzati per imprese innovative e start-up;
 - c) la conversione di siti industriali dismessi.
3. Le aree di cui al comma 2 sono considerate di interesse regionale.
4. I Consorzi promuovono, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai Consorzi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I Consorzi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese.
5. A tale scopo, i Consorzi adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993
6. I Consorzi adottano propri programmi di sviluppo, previsti all'articolo 24, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

7. In particolare, i Consorzi:

- a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progettano e realizzano, all'interno degli agglomerati industriali, gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progettano e realizzano gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) promuovono le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, nelle quali rientrano inoltre, i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri – congressi e comunque tutti i servizi e le infrastrutture idonee allo scopo;
- e) curano le attività indirette utili per la competitività territoriale;
- f) incentivano lo sviluppo di risorse immateriali;
- g) favoriscono i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

8. I Consorzi curano la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine i Consorzi:

- a) definiscono con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
- b) perseguono le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riutilizzo ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

- c) favoriscono l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricercano le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, possono sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvedono all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-impresariali dei consorziati;
- g) attuano le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca; intraprendono iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- h) progettano e realizzano i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- i) recuperano e valorizzano gli immobili industriali dismessi per la loro ricollocazione a fini produttivi.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 5 Statuti consortili

1. La struttura e le attività dei Consorzi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:
 - a) le modalità di rappresentanza nell'Assemblea dei soggetti partecipanti in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soggetti;
 - b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
 - c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
 - 1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
 - 2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
 - 3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi;
 - 4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dall'Assemblea dei soggetti partecipanti, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 6 Regolamenti

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e negli statuti, oltre ai regolamenti obbligatori per legge, sono applicati i seguenti i regolamenti:

- a) sulla gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanziaria;
- b) sull'articolazione e sul funzionamento degli uffici;
- c) sull'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali;
- d) sull'accesso ai servizi consortili;
- e) sulla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti a fronte di tali servizi;
- f) sulla predisposizione dei piani urbanistici delle aree industriali.

2. I regolamenti di cui al comma 1, corredati da una pertinente analisi in ordine al loro impatto economico, finanziario ed organizzativo, sono approvati previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 12.

3. I regolamenti stessi, insieme alle analisi ed ai pareri di cui al comma 2, sono trasmessi, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta Regionale che, nei successivi sessanta giorni, può formulare osservazioni fondate su motivi di legittimità.

4. Decorso il predetto termine di sessanta giorni senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta Regionale, oppure nel caso in cui l'amministratore unico recepisca le osservazioni formulate entro il succitato termine dalla Giunta medesima ovvero, qualora la stessa Giunta ritenga idonee le controdeduzioni dell'amministratore unico, i regolamenti s'intendono definitivamente approvati e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono modificati con le modalità indicate nei precedenti commi.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 7 Organi amministrativi

1. Sono organi dei Consorzi: l'Assemblea dei soggetti partecipanti, il Presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dei Consorzi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
 - a) l'assemblea degli enti partecipanti è composta dai rispettivi legali rappresentanti, o loro delegati, con voto proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile. All'Assemblea degli enti partecipanti spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del Consorzio;
 - b) l'assemblea degli enti partecipanti elegge il presidente del Consorzio, al di fuori dei componenti della Assemblea, tra persone con comprovate capacità manageriali; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza anche processuale dell'ente;
 - c) il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il presidente del Consorzio, che ne fa parte e lo presiede; degli altri due membri uno è eletto dall'Assemblea degli enti partecipanti e l'altro è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa; ad un membro del consiglio di amministrazione sono attribuite le funzioni di amministratore delegato come meglio specificate nel successivo art. 11.
 - d) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli enti partecipanti del Consorzio. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici.
3. Al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dall'Assemblea degli enti partecipanti con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti pubblici similari.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

4. La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in cinque anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore quinquennio.

5. Le materie delegate all'amministratore delegato saranno stabilite nell'ambito degli statuti consortili.

6. In ogni caso non sono ad esso delegabili le seguenti materie:

- la redazione del bilancio di esercizio;
- la redazione del bilancio di previsione;
- la facoltà di aumentare il fondo consortile;
- gli adempimenti relativi alla riduzione del fondo consortile per perdite;
- decisioni ed adempimenti in merito alla ammissione di nuovi soggetti partecipanti;
- decisioni ed adempimenti in merito alla liquidazione del consorzio.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 8 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine adotta gli occorrenti provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nei rispettivi statuti, sono di competenza dell'amministratore delegato o, in forza di regolamenti interni, ai dirigenti.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri affidatigli con la presente legge, provvedendo in particolare, su proposta del Presidente, a:

- a) approvare i regolamenti di cui all'articolo 6 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;
- b) approvare i documenti programmatici di cui all'articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all'articolo 13, comma 4;
- c) approvare formalmente, qualora non già previsti nel piano previsionale di cui all'articolo 13, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;
- d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 9 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dal codice civile in materia di società per azioni e si attiene alle disposizioni dallo stesso dettate, in quanto applicabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila, altresì, sul rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione in base all'articolo 5 nonché di quelli rivenienti dalle disposizioni che saranno fissate negli statuto.
3. Qualora accerti gravi irregolarità nella gestione ovvero riscontri la violazione o la disapplicazione degli indirizzi di cui al comma 2, il Collegio dei Revisori dei Conti deve fornire tempestiva informativa alla Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 10 Struttura funzionale

1. I Consorzi sono strutturati mediante due aree: una tecnica e l'altra amministrativa, a capo delle quali è posto un dirigente, normalmente individuato nei ruoli del Consorzio stesso.
2. Il vertice gestionale è posto in capo all'amministratore delegato il quale, entro trenta giorni dall'entrata in carica, provvederà ad emanare apposito organigramma ed annesso mansionario.
3. La vigilanza sulle procedure adottate ed il rispetto delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione sono espletate dall'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 12.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 11 Amministratore delegato

1. All'amministratore delegato sono affidati i compiti gestionali del Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie ad esso attribuite per legge e/o per statuto.
2. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguardo stabilito nello statuto, sono di competenza dei dirigenti.
3. In caso di dimissioni, e impedimento o motivata revoca dell'incarico conferito, il nuovo amministratore è nominato entro quindici giorni con la procedura prevista dall' articolo 7, comma 2.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'amministratore delegato esercita i poteri affidatigli con la presente legge, provvedendo in particolare a:
 - a) predisporre i regolamenti di cui all'articolo 6 e proporre al consiglio di amministrazione eventuali modifiche dello statuto;
 - b) predisporre i documenti programmatici di cui all'articolo 24;
 - c) autorizzare, qualora non già previste nel piano previsionale di cui all'articolo 24, comma 1, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 12 Organismo di vigilanza

1. I Consorzi applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e, se ed in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L. 33/2012, attribuendone la responsabilità attuativa ad un funzionario interno.
2. Il Presidente della Giunta Regionale nomina l'Organismo di Vigilanza, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001; esso è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge.
3. L'organismo di Vigilanza dura in carica cinque anni, ha sede presso il Consorzio ed esercita in piena autonomia la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici.
4. L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Assemblea degli enti partecipanti ed al consiglio di amministrazione dei rispettivi consorzi, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 13

Gestione economica. Piani economici e finanziari

1. I mezzi finanziari dei Consorzi sono determinati:

- a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
- b) dal contributo annuale della Regione Campania;
- c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai Consorzi;
- e) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
- f) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- g) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
- h) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

2. I Consorzi devono predisporre ed adottare, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso e trasmetterlo, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta regionale per il controllo. Il Piano, che deve riportare anche l'ammontare del contributo a carico della Regione Campania, deve essere espressamente approvato dalla Giunta Regionale; si intende approvato se decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.

3. La Regione, in sede di approvazione del Piano, delibera in ordine all'ammontare del proprio contributo annuale alle spese di funzionamento in ragione delle utilità che i Consorzi realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario ed in ragione degli obiettivi che il Piano stesso intende raggiungere, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

4. Il bilancio dei Consorzi è conforme alle norme stabilite dallo statuto per consentire anche la lettura per programmi ed interventi; il bilancio è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti ed è approvato dall'Assemblea degli enti partecipanti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale.

5. Il Consorzio è obbligato al pareggio del Piano Economico e Finanziario, ovvero al pareggio dei costi e dei ricavi.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 14 Piani di risanamento

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e su conforme richiesta del consiglio di amministrazione di ciascun Consorzio, il Presidente della Giunta Regionale provvede a nominare un Commissario ad acta, per ciascuno dei Consorzi, il quale redige, sulla base di un inventario delle attività e delle passività, un piano di risanamento.
2. Il Piano di risanamento, previa intese con gli enti partecipanti, può essere approvato dalla Giunta della Regione Campania e dalla stessa sostenuto.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 15 Competenze della Regione. Indirizzi. Controllo e Vigilanza

1. La Giunta Regionale, definiti gli indirizzi di politica settoriale, orienta le attività dei Consorzi ed il loro coordinamento con le Agenzie di sviluppo, mediante un comitato di coordinamento.
2. Il comitato di coordinamento è composto:
 - a) dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;
 - b) dall'amministratore delegato di ciascun Consorzio;
 - c) dai rappresentanti delle Agenzie indicate dall'Assessore competente;
 - d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.
4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.
5. Il controllo interno delle attività dei Consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti.
6. La vigilanza dei Consorzi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 16

Competenze del Presidente della Giunta Regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario ad acta, anche su richiesta motivata del presidente del Consorzio, per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti nell'articolo ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale.
2. L'incarico commissariale ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabili, per l'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1.
3. Esercita le prerogative di cui all'articolo 14, comma 1.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 17

Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, l'assetto territoriale delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale è disciplinato, su proposta del Consorzio interessato, dal piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), il quale ne individua il perimetro, indicando le trasformazioni fisiche e le funzioni ammissibili, con specificazione dei relativi indici e parametri, nonché le prescrizioni volte ad assicurare la tutela dell'ambiente, anche per quanto attiene agli impianti e alle infrastrutture a tal fine da realizzarsi. L'approvazione avviene in base all'intesa prevista dal sopra citato articolo 18, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

2. Le disposizioni del Ptcp sono attuate tramite piani attuativi, i quali possono avere ad oggetto anche soltanto singoli agglomerati. La proposta di piano attuativo è adottata dall'Assemblea degli Enti partecipanti del Consorzio ed è depositata presso la sede del Consorzio e presso quella di ciascun Comune il cui territorio è interessato dal piano attuativo medesimo, ove può essere liberamente consultata da chiunque. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico tramite avviso affisso all'albo del Consorzio e a quello di ciascun Comune interessato. I soggetti pubblici e privati possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, la Provincia territorialmente competente, ai fini dell'approvazione, convoca in conferenza di servizi gli Enti locali e gli Enti che sono tenuti a partecipare al procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 26 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. La conferenza è presieduta da un rappresentante della Provincia. La determinazione conclusiva della conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, comporta l'approvazione definitiva e, ove necessario, l'automatica variazione dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. Il piano attuativo ha efficacia decennale e la sua approvazione determina dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. Le espropriazioni degli immobili compresi nel perimetro del piano sono effettuate dai Consorzi.

4. Scaduto il termine di efficacia di cui al comma 3, il piano decade per la parte in cui non abbia ricevuto attuazione tramite l'acquisizione delle aree da parte del Consorzio. Alle aree oggetto delle previsioni di piano decadute si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. Entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, la Provincia, su proposta del Consorzio, provvede, anche secondo la procedura semplificata di mero adeguamento del Ptcp che sia prevista dalla vigente normativa, a confermare la disciplina già prevista dal Ptcp per le aree oggetto delle previsioni di piano decadute o ad escludere dette aree dal perimetro di cui al comma 1. Entro i tre mesi successivi, il Consorzio provvede, per le aree oggetto di conferma, ad adottare una nuova proposta di piano attuativo.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

5. Per gli agglomerati esistenti i Consorzi possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista dal presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.

6. I comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree ai Consorzi mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Trasparenza atti amministrativi). Tali aree, previa la presa d'atto del consiglio dei Consorzi, entrano a far parte del piano regolatore del competente Consorzio.

7. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi dei Consorzi, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.

8. Nei piani consortili i Consorzi individuano aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali con superfici minime di 250 metri quadri coperti. I Consorzi, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individuano anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani consortili sono improntati a nuovi modelli insediativi, per l'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.

9. Nei piani consortili i Consorzi individuano le aree da destinare alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate Apea, previste nel successivo articolo 18 .



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 18 Qualificazione delle aree industriali

1. Le aree industriali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2006).
2. La Regione, su istanza del Consorzio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
3. Nelle aree riconosciute Apea di cui al comma 2 gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.
4. Con successive linee guida da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, per le aree Apea di cui al comma 2, definisce, tra l'altro:
 - a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
 - b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
 - c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute Apea;
 - d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle Apea;
 - e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle Apea;
 - f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
 - g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle Apea.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 19 Riacquisizioni

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei Consorzi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal Consorzio competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal Consorzio.
3. I Consorzi competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal Consorzio competente sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore generale Asi che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, su richiesta del Consorzio competente.
5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, rientrano nella piena disponibilità dello stesso Consorzio, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro, all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.
6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti nell'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dai Consorzi in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale dei medesimi Consorzi. Si applicano le disposizioni della presente legge, se la cessazione della produzione industriale riguarda le aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, se compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere nelle aree di piano di insediamenti produttivi da parte dei comuni che, si sono avvalsi per l'acquisizione dei medesimi suoli, delle procedure espropriative.

8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientra in un programma di incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali, nazionali o comunitarie.

9. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà o a qualunque titolo e che insistono su aree Asi, sono trasferiti ai Consorzi competenti per territorio ai fini del riutilizzo, nel rispetto dei compiti istituzionali. I Consorzi sono tenuti a relazionare alla Regione sull'utilizzo di tali beni entro il termine di dodici mesi dalla data di trasferimento.

10. Le assegnazioni operate dal Consorzio si intendono risolutivamente condizionate all'esercizio, da parte del medesimo Consorzio, della facoltà prevista nell'articolo 63, della legge 448/1998. L'esercizio della facoltà di riacquisto estingue tutti i diritti sul bene assegnato acquisiti da terzi nei confronti dell'assegnatario. Dopo il riacquisto tali diritti possono essere fatti valere esclusivamente sul corrispettivo eventualmente dovuto dal Consorzio.

11. L'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 63 della legge 448/1998 non richiede, previa dichiarazione di pubblica utilità, specifica motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al riacquisto, fermo restando la necessaria verifica dei presupposti indicati nella medesima disposizione.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 20 Fondo di rotazione

1. Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni di cui all'art. 4, comma 8, lettera i), è istituito, presso l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Campania, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria della Regione Campania, nel quale sono versate:
 - a) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria regionale, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Consorzio;
 - b) dalle somme rimborsate dai Consorzi a seguito della cessione degli immobili ricollocati.
3. Il fondo di rotazione è istituito per fronteggiare le eventuali carenze di disponibilità finanziaria che si dovessero verificare a carico dei Consorzi nella realizzazione di progetti di infrastrutturazione primaria e secondaria e di riacquisto e riqualificazione di strutture preesistenti.
4. Le somme assegnate in favore del Consorzio richiedente sono prontamente reintegrate nella disponibilità del fondo di rotazione al momento della riscossione da parte del Consorzio delle somme recuperate a seguito della realizzazione del progetto.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, il regolamento del fondo di rotazione di per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative per il suo utilizzo.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 21

Gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni

1. I Consorzi hanno il compito di curare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture di ciascun agglomerato.
2. In particolare l'attività di cui al comma precedente si concretizza in :
 - a) redazione di un Piano di Interventi avente durata temporale di un biennio con computazione economica e riparto tra le aziende insediate;
 - b) procedura di affidamento delle attività di cui alla precedente lett. a) ad un soggetto terzo;
 - c) controllo e vigilanza dell'esecuzione dell'attività delle aziende insediate;
 - d) determinazione e riscossione dei corrispettivi per la gestione, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104.
3. L'attività di cui al comma precedente è considerata espletata nell'esercizio di impresa.
4. Laddove, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione degli interventi gestionali e manutentivi sia espletata da società controllata dallo stesso Consorzio affidatario, deve essere attuata una procedura di privatizzazione entro il perentorio termine di anni tre.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 22

Adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano consortile.

1. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano.
2. I piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali operano immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
3. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 23 Programmi di sviluppo

1. Ciascun Consorzio, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta regionale che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania.
2. La Giunta regionale può approvare, anche parzialmente, il programma e contestualmente i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere.
3. È facoltà del Consorzio proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 24

Contenuto del programma di sviluppo

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

2. Il programma di sviluppo deve contenere:

- a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
- b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, in coerenza con il Paser, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;
- c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il Consorzio può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il Consorzio intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il Consorzio intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;
- f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;
- g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate nei Consorzi, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;
- h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione dei Consorzi verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 25 Attività indiretta

1. I Consorzi e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:

- a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
- b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
- c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
- e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
- f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
- h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;
- j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
- k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
- l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

2. Il Consorzio può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste nell'articolo 16.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

3. Il Consorzio, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;
- c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 26

Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali

1. Il Consorzio può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.
2. Il Consorzio incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13. Il Consorzio promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.
3. I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale sono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionale e transfrontalieri.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 27 Contributo enti partecipanti

1. Il contributo annuale a carico degli enti partecipanti, così come derivante dalle previsioni del Piano Economico e Finanziario, è ripartito tra gli stessi in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Gli enti partecipanti hanno l'obbligo di versare al Consorzio il contributo annuale in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.
3. Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi previsti dalla legge.
4. Il contributo della Regione Campania deve essere versato entro novanta giorni dalla delibera di approvazione del Piano Economico e finanziario.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 28 Norme transitorie e finali

1. I Consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro sessanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. In sede di prima applicazione gli organi dei Consorzi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.
2. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto nel comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina con decreto il commissario ad acta per la redazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, del nuovo Statuto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 novembre 2013, n. 19. Sono fatti salvi i rapporti giuridici pendenti.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Articolo 29 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016-2017 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, mediante uno stanziamento di euro 5.000.000,00 a valere sulla missione 14 “sviluppo economico e competitività – programma 01 “industria, PMI e artigianato”.
2. Laddove, per dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 14 in materia di piani di risanamento, si rendano necessarie ulteriori risorse, si provvederà con stanziamenti specifici.



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

**Articolo 30
Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

CF *Q*
BR *WR* *GF*